

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Prot. Presid – CNR – Presidenza

N. 0006498 del 14/11/2007

Approvazione disciplinare per il conferimento di incarichi di collaborazione.

Provvedimento n. 64

IL VICE PRESIDENTE

VISTO il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003, recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”;

VISTO il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25034 e pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005, ed in particolare la Parte II - Titolo I che disciplina l'attività contrattuale e l'art. 89 intitolato “Prestazioni di lavoro autonomo”;

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25033 e pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005 ed in particolare l'art. 3, comma 2 lettera f) che prevede, in caso di urgenza, che il Presidente possa adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i. recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, ed in particolare l'art. 7 commi 6 e 6 bis), l'art 53 commi 14 e 15;

VISTO la Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)” ed in particolare l'art 1 comma 56, 57, 187 e 188;

VISTO la Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" ed in particolare l'art. 1 comma 538 e 593;

VISTO la Legge n. 449 del 27 dicembre 1997, recante “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica” ed in particolare l'art 51 comma 6;

VISTO la Legge n. 724 del 23 dicembre 1994, recante “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica” ed in particolare l'art 25;

REPVBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

VISTE le “Linee di indirizzo e criteri interpretativi sulle disposizioni della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005) in materia di affidamento d’incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza (art. 1, commi 11 e 42)” espresse dalla Corte dei Conti sezioni riunite in sede di controllo, nell’adunanza del 15 febbraio 2005;

VISTA la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica Ufficio per il personale delle Pubbliche Amministrazioni n. 5/2006 del 21 dicembre 2006 concernente le linee di indirizzo in materia di affidamento di incarichi esterni e di collaborazioni coordinate e continuative;

VISTA la proposta di disciplinare presentata dal “Gruppo di lavoro per lo studio, l’organizzazione, la programmazione e l’avvio delle attività di pubblicizzazione dei contratti riguardanti gli incarichi esterni e di monitoraggio della relativa spesa” nominato con provvedimento del Direttore Generale prot. AMMCNT – CNR n. 038833 del 11 maggio 2007;

VISTA la circolare 28/2007 con la quale si disponeva il divieto di conferire nuovi incarichi di collaborazione fino all’emanazione del Disciplinare per il conferimento di incarichi di collaborazione;

CONSIDERATA la necessità di emanare con carattere di urgenza il nuovo disciplinare al fine consentire ai Centri di Responsabilità dell’Ente di conferire legittimamente gli incarichi di collaborazione;

D E C R E T A **ARTICOLO UNICO**

- 1 Di approvare il nuovo disciplinare per il conferimento di incarichi di collaborazione in allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.
- 2 Che il “Gruppo di lavoro per lo studio, l’organizzazione, la programmazione e l’avvio delle attività di pubblicizzazione dei contratti riguardanti gli incarichi esterni e di monitoraggio della relativa spesa” provveda ad emanare un manuale operativo di supporto.

IL VICE PRESIDENTE
CON FUNZIONE DI PRESIDENTE

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Sommario

PARTE I PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Ambito di applicazione
- Art. 2 - Tipologie contrattuali
- Art. 3 - Presupposti per il conferimento degli incarichi

PARTE II MODALITÀ DI CONFERIMENTO E DISCIPLINA DEGLI INCARICHI

- Art. 4 - Individuazione del contraente
- Art. 5 - Limiti e divieti per l'affidamento di incarichi
- Art. 6 - Durata e rinnovo dei contratti
- Art. 7 - Trattamento economico
- Art. 8 - Modalità di svolgimento delle prestazioni
- Art. 9 - Relazioni e verifiche
- Art. 10 - Sospensione dell'incarico di collaborazione coordinata e continuativa
- Art. 11 - Criteri di recesso
- Art. 12 - Trattamento contributivo, assicurativo e fiscale

PARTE III DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 13 - Responsabilità
- Art. 14 - Disposizioni finali

PARTE I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 (Ambito di applicazione)

1. Le norme contenute nel presente disciplinare si applicano a tutti gli incarichi di collaborazione sia di natura coordinata e continuativa che di natura occasionale (non abituale o professionale), conferiti sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 2222 - 2228 e 2229 - 2238 del codice civile, a prescindere dalla fonte di finanziamento e, comunque, nel rispetto di eventuali limiti di spesa previsti dalla normativa vigente al momento del conferimento dell'incarico.

Art. 2 (Tipologie contrattuali)

1. Per **“collaborazione coordinata e continuativa”** deve intendersi la prestazione d'opera, svolta senza assunzione di rischio economico ed organizzazione tipiche dell'impresa, ai sensi degli artt. 2222 - 2228 del codice civile, mediante una pluralità di prestazioni ripetute in modo continuativo nel tempo e collegate funzionalmente all'attività esercitata dal committente, in assenza di una subordinazione ed in un ambito prestabilito dal committente stesso per il perseguimento di un determinato obiettivo.
2. Per **“collaborazione occasionale non abituale”** deve intendersi la prestazione d'opera, svolta senza assunzione di rischio economico ed organizzazione tipiche dell'impresa, ai sensi degli artt. 2222 - 2228 del codice civile, in modo saltuario o con l'esecuzione di una o più prestazioni occasionali.
3. Per **“collaborazione occasionale professionale”** deve intendersi la prestazione intellettuale svolta senza assunzione di rischio economico ed organizzazione tipiche dell'impresa, ai sensi degli artt. 2229 - 2238 del codice civile, per l'esercizio della quale è necessaria l'iscrizione in appositi albi od elenchi professionali.
4. Gli incarichi predetti, a prescindere dalla denominazione della tipologia contrattuale, possono qualificarsi a seconda dell'oggetto dell'attività in incarichi di: studio, ricerca, consulenza o incarichi inerenti lo svolgimento di altre attività:
 - **incarichi di studio:** consistono in prestazioni che si traducono nello studio, nell'esame e nella soluzione di problematiche specifiche inerenti l'attività dell'ente, con il fine di predisporre un elaborato e produrre un risultato che diverrà proprio del CNR;
 - **incarichi di ricerca:** consistono in prestazioni dirette alla realizzazione ed attuazione di progetti di ricerca e/o di innovazione e sviluppo tecnologico nonché in prestazioni inerenti il supporto alla ricerca;
 - **incarichi di consulenza:** consistono in pareri, valutazioni ed espressioni di giudizio, su specifiche questioni;
 - **altri incarichi:** consistono in prestazioni con oggetto non corrispondente alla classificazione suddetta, quali ad esempio le attività inerenti il supporto “... ai servizi amministrativi o tecnici dell'ente ...” (cfr. art. 89 comma 2 del Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del CNR).

Art. 3
(Presupposti per il conferimento degli incarichi)

1. L'affidamento dell'incarico è consentito per lo svolgimento di prestazioni di natura temporanea e altamente qualificata e, comunque, solo in presenza di motivi eccezionali e straordinari. Il contraente dovrà essere persona di provata competenza nella materia oggetto dell'incarico.
2. L'incarico può essere affidato solo dal Dirigente o dal Direttore della Struttura.
3. L'incarico può essere affidato solo dopo aver accertato l'impossibilità oggettiva di far fronte alle esigenze dell'Ente utilizzando personale in servizio, attraverso una apposita procedura di verifica delle professionalità interne definita dall'ente.
4. L'oggetto della prestazione deve corrispondere ad obiettivi e/o a progetti specifici e determinati, nell'ambito delle competenze attribuite dall'ordinamento al CNR.
5. Devono essere preventivamente e puntualmente definiti le modalità ed i criteri per lo svolgimento dell'incarico, la durata dello stesso ed i compensi da attribuirsi.
6. La necessità di ricorrere ad incarichi esterni viene resa nota attraverso pubblico avviso da pubblicarsi sul sito web del CNR secondo lo schema in allegato al manuale di cui all'art. 14 comma 4 .
7. Il CNR rende noti gli incarichi di consulenza conferiti e in corso di espletamento, mediante pubblicizzazione degli stessi per via telematica, sul sito internet www.cnr.it, con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso dell'incarico.

PARTE II
MODALITÀ DI CONFERIMENTO E DISCIPLINA DEGLI INCARICHI

Art. 4
(Individuazione del contraente)

1. La scelta del contraente viene effettuata sulla base della valutazione comparativa dei curricula ricevuti, considerando la capacità acquisita nonché i titoli culturali e professionali conseguiti, che saranno valutati tenendo conto dei requisiti e delle caratteristiche richieste per l'espletamento dello specifico incarico.
2. Il conferimento dell'incarico deve essere preceduto dalla decisione a contrattare, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del CNR, nella quale vengono espresse in particolare le motivazioni inerenti l'affidamento dell'incarico ed il procedimento amministrativo seguito per il conferimento del medesimo nel rispetto dei presupposti di legittimità.
3. Il conferimento dell'incarico deve essere disciplinato da apposito contratto.

4. I dati personali saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs 196/2003; il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente/Direttore della struttura che affida l'incarico.

Art. 5

(Limiti e divieti per l'affidamento di incarichi)

1. Gli incarichi di collaborazione nella forma di lavoro autonomo, non possono essere conferiti a dipendenti in servizio presso il CNR anche in regime di part-time.
2. Al personale CNR cessato dal servizio per dimissioni volontarie l'incarico può essere conferito solo decorso un quinquennio dalla cessazione del rapporto di lavoro, secondo quanto disposto dall' art. 25 della L. 724/1994.
3. Nel caso in cui l'incarico abbia ad oggetto una collaborazione coordinata e continuativa, per esigenze funzionali al raggiungimento degli obiettivi, il contratto può prevedere una clausola di esclusività della prestazione a favore del CNR.
4. La persona individuata per lo svolgimento dell'incarico attraverso la procedura comparativa, deve presentare una dichiarazione attestante la professione e/o il suo stato di dipendente pubblico al fine di appurare l'inesistenza di incompatibilità e altre eventuali cause ostative al conferimento dell'incarico. Nel caso in cui il soggetto individuato per lo svolgimento dell'incarico sia un pubblico dipendente, deve essere preventivamente acquisita l'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza secondo le disposizioni di cui all'art. 53 del D.lgs 165/2001.

Art. 6

(Durata e rinnovo dei contratti)

1. La durata dell'incarico, considerati i presupposti di straordinarietà che lo legittimano, deve essere puntualmente determinata.
2. Gli incarichi conferiti per lo svolgimento di una collaborazione coordinata e continuativa non possono eccedere la durata di 12 mesi. Per esigenze straordinarie ed imprevedibili è ammissibile un solo rinnovo del contratto, sempre che lo stesso sia necessario e funzionale al raggiungimento dell'obiettivo per il quale l'incarico è stato affidato.

Art. 7

(Trattamento economico)

1. Il compenso per lo svolgimento dell'incarico deve essere proporzionato alle utilità conseguite dal CNR e calcolato con riferimento alla tipologia, alla qualità e quantità dell'opera o della prestazione richiesta.

Art. 8
(Modalità di svolgimento delle prestazioni)

- 1 La prestazione deve essere svolta personalmente dal collaboratore in piena autonomia tecnica ed organizzativa senza alcun vincolo di subordinazione, né obbligo di orario.
- 2 Il collaboratore, se espressamente autorizzato, può utilizzare le apparecchiature e le strutture del CNR, senza che tale utilizzo implichi, in nessun caso, l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.

Art. 9
(Relazioni e verifiche)

1. Il collaboratore è tenuto a svolgere relazioni intermedie ed una relazione finale al fine di consentire al CNR di verificare la rispondenza dell'attività svolta agli obiettivi prefissati e/o raggiunti.

Art. 10
(Sospensione dell'incarico di collaborazione coordinata e continuativa)

1. E' causa di sospensione dell'incarico, conferito nella forma di collaborazione coordinata e continuativa, la malattia superiore ai trenta giorni; in tale caso il contratto viene sospeso e riprenderà a decorrere dal venir meno della causa di sospensione.
2. Qualora al tempo della cessazione della causa di sospensione l'obiettivo per il quale è stato conferito l'incarico sia stato raggiunto, la disposizione di cui al comma precedente non trova applicazione.
3. E' altresì causa di sospensione dell'incarico, conferito nella forma di collaborazione coordinata e continuativa, la maternità, per la cui disciplina si rinvia al Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 luglio 2007.

Art. 11
(Criteri di recesso)

- 1 Il CNR può riservarsi la facoltà di recedere dal contratto anche prima della scadenza dello stesso previa congrua motivazione; in tal caso il compenso viene determinato in misura proporzionale al lavoro effettivamente svolto dal collaboratore.
- 2 Il collaboratore può recedere dal contratto prima della scadenza del termine nel rispetto del termine di preavviso, oggetto di apposita disciplina nell'ambito del contratto; in tal caso il compenso viene determinato in misura proporzionale al lavoro effettivamente svolto dal collaboratore.
- 3 In caso di recesso del collaboratore in assenza del preavviso previsto dal contratto, il CNR può applicare al compenso determinato una detrazione, individuata nel contratto, a titolo di penale.

Art. 12
(Trattamento contributivo, assicurativo e fiscale)

1. Il compenso per la collaborazione è soggetto alla normativa vigente al momento del conferimento dell'incarico, relativamente al trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo.

PARTE III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13
(Responsabilità)

1. L'incarico conferito in violazione dei presupposti di legittimità di cui all'art. 3 del presente disciplinare costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità per danno erariale.

Art. 14
(Disposizioni finali)

1. L'art. 89 del Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza resta in vigore per le parti non diversamente disciplinate dal presente disciplinare.
2. Le disposizioni di cui agli artt. 3, comma 6 e 4 del presente disciplinare trovano applicazione anche per il conferimento di collaborazioni derivanti da fonti diverse dall'art. 7, comma 6 del D.lgs 165/2001, qualora per il conferimento delle stesse non sia prevista una adeguata forma di pubblicità.
3. I contratti d'opera di cui all'art. 51, comma 6 della L 27/12/1997 n. 449, conferiti dagli Enti di ricerca esclusivamente per selezione, continuano ad essere regolati, per le parti compatibili, dal disciplinare CNR del 23 /12/1998.
4. Le procedure operative riguardanti l'attuazione delle disposizioni del presente disciplinare verranno disciplinate da un apposito "Manuale per il conferimento degli incarichi di collaborazione".